N.R.G. 16.1/2024

SENT. N° 24/2024
R.G.L.C. N° 5/2024
CRON. N° 578/2024
REP. N° 33/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE

- SEZIONE CIVILE -

Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile – Ufficio Procedura Concorsuali, nel collegio così composto:

Dott. Emmanuele AGOSTINI Presidente

Dott. Antonio ALBENZIO Giudice

Dott. Alfonso SCIBONA Giudice rel.

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA della sovraindebitata **MARINO Alessandra** (C.F. MRNLSN83E42D122L), nata a Crotone il 02.05.1983, ivi elett.te domiciliata in via XXV Aprile n. 74 presso lo studio dell'Avv. Massimo Coluccio, nel procedimento **R.G. n. 16/2024**

visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata della sovraindebitata depositato in data 26.03.2024 da **MARINO Alessandra** (C.F. MRNLSN83E42D122L), assistito dall'OCC di Crotone, in persona del Gestore Avv. Giuseppe Donnici;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 comma 2 CCII, avendo il debitore eletto domicilio nel circondario di questo Tribunale;

dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'OCC sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;

considerato che la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali *ex* artt. 1, 2 e 268 CCII e che si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2

lett. c) CCII, atteso che – così come illustrato in ricorso e nella relazione del Gestore – a fronte di un'esposizione debitoria complessiva pari ad € 115.848,79 (importo dovuto in forza di un mutuo ipotecario per acquisto prima casa), il patrimonio di cui dispone la MARINO è chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni, atteso che costei:

- risulta intestataria di un unico bene immobile, ossia l'appartamento di mq 61 identificato al catasto al foglio 51 part.lla n. 3141 sub 37, con annesso box auto iscritto al catasto al foglio 51 part.lla 3141 sub 9, acquistato mediante accensione di un mutuo ipotecario presso la Banca Nazionale del Lavoro e già sottoposto ad espropriazione immobiliare in seno al procedimento iscritto al n. 39/2023 R.G.E.I. (attualmente pendente innanzi al Tribunale di Crotone);

- risulta cointestataria di due autovetture:

▪ la prima, costituita da una FIAT Tipo tg. FX514JA, immatricolata il 29.08.2019 ed acquistata il 21.04.2021, di cui è contitolare con il padre MARINO Salvatore, nato a S. Nicola dell'Alto il 23.03.1951;

▪ la seconda, una Opel Corsa tg. DM145JS, immatricolata il 27.02.2008 ed acquistata il 16.01.2023, di cui è contitolare con la figlia CRINITI Erika, nata a Crotone il 27.01.2003, priva di un attuale significativo valore commerciale;

- è percettrice di un reddito complessivo annuale pari ad € 2.152,00 (cfr. modello 730/2023), con una giacenza media sul conto corrente postale pari ad € 176,92 (cfr. estratto conto Poste Italiane);

verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;

precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assume rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore e che la determinazione dei limiti di reddito compete al Giudice tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare;

osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, nel caso in esame non presenti;

visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII

P.Q.M.

DICHIARA APERTA

LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

dei beni di **MARINO Alessandra** (C.F. MRNLSN83E42D122L), nata a Crotone il 02.05.1983;

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Alfonso Scibona;

Liquidatore l'Avv. Giuseppe Donnici, con studio in Crotone in via XXV Aprile n. 67;

ORDINA

alla debitrice di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855c.c.;

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 268 comma 4 lett. B), che la MARINO, tenuto contro dei redditi percepiti e delle necessità del nucleo familiare, possa trattenere per le necessità familiari l'intero importo della esigua retribuzione come attualmente percepita, salva modifica e rideterminazione dell'importo trattenuto ove dovessero sopravvenire circostanze che apportino un significativo miglioramento delle condizioni reddituali della famiglia di cui la debitrice ed il nominato liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

AVVERTE

la debitrice che, ai sensi dell'art. 283 CCII, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui agli artt. 283 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-*bis*, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;

- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione dovrà essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;

- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi rigorosamente a quanto previsto dall'art. 273 CCII;

- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;

- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;

- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;

- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2,CCII ai fini dell'esdebitazione

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che, terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che, in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII;

ORDINA

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili e/o mobili registrati di proprietà del debitore;

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio tenutasi in data 06/06/2024.

Il Giudice relatore
dott. *Alfonso Scibona*

Il Presidente
dott. *Emmanuele Agostini*

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011

Depositato in Cancelleria
fallimentare in data
07.06.2024
Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Monica Fedele